



***Ai gentili Clienti***

***Loro sedi***

# **SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI E AMMINISTRATIVI**

**Dall'1.8.2024 al 31.8.24**

Gentile Cliente,

L'art. 1 della L. 742/69 dispone, salvo i casi indicati, la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, ogni anno, dal 1° al 31 agosto.

Il periodo di sospensione, di 31 giorni, si computa tenendo conto del calendario comune, secondo l'unità di misura del giorno.

Poiché la sospensione riguarda i termini processuali, non ne beneficiano, tra gli altri:

- i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi;
- i termini decadenziali per il rimborso delle imposte;
- il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale ed emissione dell'accertamento ex art. 12 co. 7 della L. 212/2000;
- i termini per il versamento delle imposte, salvo quanto previsto dall'art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006;
- i termini per ottemperare alle richieste istruttorie degli uffici, salvo quanto previsto dall'art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006 post DL 193/2016;
- i termini per le richieste di autotutela e di sgravio delle somme iscritte a ruolo;
- il termine di 60 giorni dalla cartella di pagamento decorso il quale, ai sensi dell'art. 50 del DPR 602/73, è possibile l'avvio di azioni esecutive e/o cautelari;
- il termine di 30 giorni decorsi i quali hanno effetto le variazioni di indirizzo ai fini delle notifiche ex art. 60 del DPR 600/73.

#### **COMPUTO DEL TERMINE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE**

Se il termine processuale inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al suo termine, ossia al 31 agosto.

Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere anteriormente al 1° agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dall'1° settembre. Anche in tal caso, l'1° settembre è incluso nel computo del termine.

#### **TERMINE DELL'1.9.2024**

I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto, ma, nel contempo, l'art. 155 co. 4 e 5 c.p.c. sancisce che:

- “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”;
- “la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.

Se il termine del 1° settembre coincide con un giorno festivo o con il sabato, occorre distinguere due ipotesi. È il caso dell'anno 2024 in cui l'1.9.2024 cade di domenica.

Ove tale data rappresenti l'ultimo giorno utile per compiere l'atto, ex art. 155 c.p.c. il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Qualora, invece, e questa pare essere l'ipotesi più frequente, la data costituisca il giorno da cui il termine sospeso ricomincia a decorrere, il 1° settembre è considerato come qual-siasi giorno festivo interno ad un termine e la scadenza non viene prorogata.

### **TERMINI PROCESSUALI**

I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto. Nell'ambito del contenzioso tributario, la sospensione opera anche in caso di interruzione del processo.

Ne beneficiano quindi:

- i termini relativi ai ricorsi e agli appelli;
- il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del contribuente/appellante;
- il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del resistente/appellato;
- il termine di deposito dei documenti, memorie illustrative e di replica.

Non vi è sospensione per le fasi amministrative precedenti il contenzioso, come la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente o la messa in mora antecedente al giudizio di ottemperanza.

### **PAGAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ATTI IMPOSITIVI**

Gli importi che vengono richiesti mediante i vari provvedimenti impositivi emanati dagli uffici finanziari devono essere, di regola, corrisposti entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

È in tal caso importante analizzare la terminologia utilizzata dal legislatore: ove egli ha fatto riferimento al "termine per il ricorso", si ritiene che la sospensione debba necessariamente operare; qualora, invece, sia utilizzata la locuzione "entro 60 giorni dalla notifica", la sospensione non può operare.

La sospensione feriale opera per:

- gli accertamenti esecutivi;
- gli avvisi di recupero dei crediti di imposta;
- gli avvisi bonari (solo per la totalità delle somme o la prima rata).

Non vi è sospensione, invece, per:

- atti di rideterminazione delle somme dovute;
- accertamenti su imposte d'atto;
- le cartelle di pagamento.

L'art. 10 co. 1 del DLgs. 1/2024 ha sancito che salvo casi di urgenza, l'invio degli avvisi bonari è sospeso dall'1 al 31 agosto e dall'1 al 31 dicembre di ogni anno. Ciò riguarda la liquidazione automatica, la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, l'esito dei controlli formali e le c.d. "lettere di compliance".

### **PAGAMENTO MEDIANTE F24**

Se il pagamento deve avvenire mediante modello F24, rammentiamo che, ex art. 37

co. 11-bis del DL 223/2006, i versamenti che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

## **ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

In caso di presentazione di istanza di adesione, il termine per ricorrere è sospeso per 90 giorni (artt. 6 e 12 del DLgs. 218/97).

L'art. 7-quater co. 18 del DL 22.10.2016 n. 193 ha sancito, mediante interpretazione autentica (C.T. Reg. Roma 7.6.2018 n. 3835/4/18 e Cass. 3.10.2018 n. 24030) che la sospensione da istanza di adesione è cumulabile con la sospensione feriale dei termini (si supera così quanto sancito da Cass. 20.4.2016 n. 7995 e Cass. 5.6.2015 n. 11632; contra, per tutte, R.M. 11.11.99 n. 159).

La sospensione feriale dei termini rileva anche ai fini del termine, connesso al ricorso, utile per l'acquiescenza (C.M. 8.8.97 n. 235, cap. IV, § 1) e per la definizione agevolata delle sanzioni (C.M. 5.7.2000 n. 138, § 2.3).

## **PAGAMENTO MEDIANTE F24**

Se il pagamento deve avvenire mediante modello F24, ai sensi dell'art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006, i versamenti che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

## **MODELLI F24 - ADDEBITO IN CONTO CON SCADENZE FUTURE – Dal 05.08.2024**

Con il provv. Agenzia delle Entrate 26.7.2024 n. 313945 sono stati stabiliti i criteri e le modalità applicative dell'addebito in conto dei modelli F24 con scadenze future, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme cui si applica l'art. 17 del DLgs. 241/97, in attuazione dell'art. 17 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti").

### **ADDEBITO DEI MODELLI F24 CON SCADENZE FUTURE**

In caso di versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, dal 5.8.2024 è possibile inviare uno o più modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze:

- a condizione che la data futura di pagamento indicata nel modello F24 non sia superiore a 5 anni dalla data di invio dello stesso;
- attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto.

L'Agenzia delle Entrate, alle singole scadenze, procede all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione (Banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari), richiedendo l'addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute sulla base delle convenzioni vigenti.

### **UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI**

Nei modelli F24 con scadenza futura è ammesso l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, secondo le singole leggi d'imposta che li disciplinano.

I suddetti crediti devono risultare disponibili:

- sia alla data di invio delle deleghe di pagamento con scadenza futura;
- sia alla scadenza stessa.

Il credito indicato nella delega di pagamento con scadenza futura:

- non è più nella disponibilità del contribuente dal momento dell'invio, salvo annullamento della delega di pagamento stessa;
- si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione, alla singola scadenza.

Non è, in ogni caso, ammesso l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta:

- oltre l'eventuale scadenza prevista dalle disposizioni di riferimento;
- oppure che non siano più utilizzabili, anche per effetto di contestazioni riguardanti la loro inesistenza.

#### **MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ADDEBITO DEI MODELLI F24**

L'estinzione, la riduzione o altro evento che vada a incidere sull'obbligo dei versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati (es. modifica o decadenza dal piano di rateizzazione, sopravvenuta insussistenza dell'obbligo dei versamenti periodici), così come sull'eventuale credito indicato in compensazione, non comporta automaticamente l'annullamento delle deleghe di pagamento inviate con scadenze future.

#### **RICHIESTA DI ANNULLAMENTO**

L'annullamento di una o più deleghe di pagamento con scadenze future deve quindi essere richiesto dal contribuente:

- entro il terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata in ciascun modello F24;
- esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

#### **VERIFICA DEL CONTO DI ADDEBITO**

Resta in capo al contribuente la responsabilità di verificare che:

- il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, sia al momento dell'invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;
- il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente (deve quindi esservi corrispondenza tra il codice fiscale del titolare/cointestatario del conto e quello indicato nel modello F24) o all'intermediario autorizzato (es. Dottore Commercialista o Consulente del lavoro);
- la disponibilità finanziaria sul conto sia sufficiente per l'intero saldo dovuto al momento dell'addebito.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

*Si informano i gentili clienti che lo studio rimarrà chiuso da lunedì 12 agosto a venerdì 30 agosto compresi, riapriremo regolarmente da lunedì 2 settembre.*

**BUONE VACANZE!!**

**Studio AM-TAX**